

Allegato

2

Dott. Filippo Morello

NOTAIO

Via G. Matteotti n. 25

97014 ISPICA

Tel. 0932952200 Fax 0932952353

E mail notaio.morello@gmail.com

**IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SOCIETA'
AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' STRUMENTALI
E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
NEL COMUNE DI MODICA**

Dott. Filippo Morello

NOTAIO

Via G. Matteotti n. 25

97014 - ISPICA

Tel 0932952200 Fax 0932952353

notaio.morello@gmail.com


Al Dirigente del II ~~distretto~~²

All'Ass. n. Al Bilancio

All'Ass. n. el Personale

Al Sindaco

7/4/2010



18593

02 APR. 2010

AL COMUNE DI

MODICA


- Segretario Generale

In adempimento all'incarico assunto con il Comune di Modica giusta contratto sottoscritto in data 23 Febbraio 2010 avente ad oggetto prestazioni di servizi notarili relativi alle operazioni societarie derivanti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 299 del 30 dicembre 2009, si espone quanto segue.

Nel suddetto contratto risultano le seguenti premesse:

- L'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente integrato e modificato dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 2009, n. 166, nel disciplinare il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, prevede in via ordinaria che esso avvenga esclusivamente:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del



Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

Tale norma di legge, in virtù delle recentissime modifiche introdotte dalla accennata Legge n. 166/2009 (articolo 15, comma 3) consente l'affidamento a società interamente pubbliche, partecipate dall'ente locale, ma in presenza di situazioni eccezionali, previa adeguata pubblicità della scelta in base ad analisi di mercato e previa relazione sugli esiti di detta verifica all'Autorità Antitrust che dovrà esprimere un parere preventivo entro sessanta giorni (articolo 15, comma 4); quanto alle società esistenti il comma 8 prevede per gli affidamenti non conformi alle superiori soluzioni un regime transitorio a conclusione del quale gli affidamenti *"in house"* cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte del Comune, alla data del 31 dicembre 2010;

La forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

L'ipotesi alternativa di mantenimento in vita di "Modica Multiservizi S.p.A.", previa sua trasformazione in S.r.l., presenta consistenti contro indicazioni sotto il profilo della situazione patrimoniale e che pertanto appare necessario avviare un percorso straordinario di liquidazione della società stessa;

Con la predetta deliberazione n. 299/2009 la Giunta Municipale ha disposto di procedere all'affidamento in economia di servizio di consulenza notarile per la redazione dei seguenti atti:

1) modifica dello Statuto di "Modica Rete Servizi S.r.l." con ampliamento dell'oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

2) liquidazione di "Modica Multiservizi S.p.A." e previsione di quanto altro fosse ritenuto necessario nel regime transitorio;


e ha determinato di affidare a questo studio notarile servizio di consulenza notarile per la redazione dei seguenti atti:

a) modifica dello Statuto di "Modica Rete Servizi S.r.l." con ampliamento dell'oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

b) liquidazione di "Modica Multiservizi S.p.A." e previsione di quanto altro fosse ritenuto necessario nel regime transitorio.

1) FINALITA' DELLA RELAZIONE

E' necessario evidenziare il contenuto dell'incarico conferito al sottoscritto, e definire le modalità in cui verrà svolto tenuto conto che, sulla base delle richieste, occorre individuare le norme applicabili, la praticabilità delle soluzioni prospettate, e cioè



esercizio dei servizi pubblici in regime di totale controllo delle società da parte del Comune, cosiddetta gestione "in house", oppure ingresso del socio privato, determinando la quota di partecipazione di esso, e, a seconda delle soluzioni ammissibili e preferibili, predisposizione dell'assetto societario più idoneo, anche al fine di garantire al meglio l'equilibrio delle posizioni dei soci pubblico e privato, o le modalità del controllo dell'Ente Comune qualora esso fosse socio esclusivo gestendo una o più delle attività in house.

La Giunta Municipale, con il sopra indicato atto di indirizzo politico amministrativo ex articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, ha ritenuto che:

a) la forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

b) l'ipotesi alternativa di mantenimento in vita di "Modica Multiservizi S.p.A.", previa sua trasformazione in S.r.l., presenta consistenti contro indicazioni sotto il profilo della situazione patrimoniale e che pertanto appare necessario avviare un percorso straordinario di liquidazione della società stessa.

2) SOCIETA' INTERESSATE

Le società a cui il Comune fa riferimento, e attualmente esistenti, sono:


- MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della

presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, Multiservizi.

Essa ha il seguente oggetto sociale:

La società, secondo i suoi fini istituzionali, ha per oggetto, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, attività inerenti e connessi a:

- servizi in favore di terzi, pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nelle forme del global service e/o del facility management, nonché tutto quanto attiene la realizzazione, la manutenzione e la gestione di immobili, locali, impianti e stabilimenti pubblici e/o privati;
- pulizia e protezione delle facciate esterne di monumenti e palazzi, ivi compresa rimozione di affissioni abusive e cancellazione scritte; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autospurgo, disostruzione, sanificazione, civile e industriale, di aree scoperte, locali, impianti, anche ospedalieri, immobili di ogni genere; pulizia e manutenzione di spiagge; realizzazione e manutenzione di aree a verde;
- costruzione e manutenzione pavimentazioni stradali e con materiali speciali; realizzazione e manutenzione reti idriche, fognature, impianti d'irrigazione; realizzazione e manutenzione segnaletica e illuminazione stradali, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; altri servizi di interesse pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività ausiliarie dei servizi scolastici e supporti logistici compreso il trasporto degli alunni;
- ristorazione; realizzazione e gestione di parcheggi e autorimesse; servizi di rimozione; promozione, realizzazione e gestione di strutture, impianti, eventi e istituzioni culturali, turistiche, teatrali, ricreative o sportive; servizi cimiteriali, trasporti funebri, lampade votive, cremazioni e onoranze funebri; attività di gestione amministrativa, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva di tributi e importi di qualsiasi natura, anche in relazione ai servizi erogati; attività di promozione dello sviluppo, anche



attraverso la promozione e/o la gestione di strumenti di programmazione negoziata; attività di marketing territoriale; di promozione, gestione e realizzazione di iniziative e/o progetti comunitari; di diffusione e formazione della cultura dello sviluppo e dell'impresa; gestione di servizi (amministrativi, commerciali e marketing, generali) e di processi di lavoro in outsourcing; sviluppo e gestione di progetti integrati di imprenditoria e inserimento lavorativo; di progetti di formazione professionale; di progetti integrati di comunicazione, anche istituzionale; attività di relazioni pubbliche; servizi di ufficio stampa; progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; produzione di strumenti editoriali, audiovisivi e multimediali; ideazione e gestione di servizi on e off line; desktop publishing e desktop presentation; organizzazione di eventi, fiere, seminari, convegni e work-shop per conto di soggetti pubblici e privati; servizi telematici e informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di ricerca, di studio di consulenza, di assistenza e servizi, per il conseguimento degli scopi sociali e nei limiti consentiti dalla legge, la società può compiere tutte le attività necessarie o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e in particolare:

- procedere all'acquisizione, alla concessione e allo sfruttamento di brevetti industriali, brevetti, invenzioni, banche dati o altri diritti di proprietà intellettuale;
- assumere partecipazioni, sia di maggioranza che di minoranza, in altre società, costituite o costituende, o stipulare con altre società accordi di cooperazione o cointeressenza; stipulare accordi di collaborazione con università, istituti, enti di ricerca, consorzi ed enti non profit; partecipare, anche in associazione temporanea e/o raggruppamento con altre imprese, a gare pubbliche e trattative private; assumere appalti da committenti pubblici o privati; progettare e gestire iniziative comunitarie;

gestire fondi comunitari; prendere o dare in locazione o affitto, acquistare, vendere, conferire in società, costituire in garanzia terreni, fabbricati o aziende; contrarre mutui, anche ipotecari; stipulare contratti passivi di leasing, mobiliare o immobiliare; compiere operazioni bancarie passive di qualsiasi genere; rilasciare o girare cambiali; costituire garanzie reali di qualsiasi genere; prestare fidejussioni; concedere sponsorizzazioni; avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle norme nazionali, regionali o comunitarie e chiedere contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, garanzie pubbliche e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

- MODICA RETE SERVIZI S.R.L. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01287240889, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, Rete Servizi.


Essa ha il seguente oggetto sociale:

Costituisce scopo della società la gestione dei servizi pubblici a rete, nell'ottica della razionalizzazione dei servizi medesimi e giusta la sopra citata deliberazione del consiglio comunale di Modica. A titolo meramente esplicativo e non esaustivo la società svolge:

la gestione del servizio idrico integrato; la gestione del servizio di distribuzione del gas; la gestione dell'illuminazione pubblica; la gestione dei rifiuti; la gestione dei servizi energetici.

In particolare la società gestisce i suindicati servizi attraverso:

- servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, ed in quelli di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche;
- gestione immobiliare degli impianti, delle reti di ogni altro bene strumentale destinato



all'attività di gestione del servizio idrico integrato;

- trasporto, trattamento e distribuzione dei gas per usi civili ed industriali;

- gestione immobiliari delle reti e delle dotazioni e di ogni altro bene strumentale destinato all'attività di gestione del servizio di distribuzione del gas;

- attività di produzione, commercializzazione e distribuzione nel settore dei servizi pubblici a rete e, in particolare, progettazione e sviluppo servizi telematici attinenti applicazioni in campi di interesse od affini alle attività aziendali.

La società può svolgere attività di studio, di ricerca, progettazione e realizzazioni, direttamente o mediante convenzioni, che siano strumentali all'oggetto sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente, la società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto, comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione direttamente o indirettamente di interessi, partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

3) OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E NORMATIVA APPLICABILE

Cominciando l'analisi dello scopo che il Comune si prefigge, da quanto emerge sub lettera a) pare che il Comune vorrebbe verificare la praticabilità della gestione dei servizi attualmente costituenti oggetto sociale delle suddette società nella forma "in House", e cioè mediante affidamento diretto ad una società della quale il Comune sia socio unico, come sono attualmente gestite, ed infatti viene chiesta in primo luogo la conferma in ordine al fatto che *"la forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che*

pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario".

L'obbiettivo sarebbe quello di strutturare il modello societario nel presupposto che esso sia idoneo allo svolgimento di servizi in house, e, solo in via subordinata, si accetta l'ipotesi che si possa prevedere l'ingresso di un socio privato e quant'altro fosse ritenuto necessario.

Tale obbiettivo, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di servizi pubblici, può essere raggiunto non per tutti i tipi di servizi che le suddette società si prefiggono secondo quanto risulta dal (troppo) variegato oggetto sociale sopra indicato.


4) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Riepilogando per sommi capi l'inquadramento delle fattispecie in oggetto all'interno delle attività economiche degli enti pubblici territoriali, queste ultime possono svolgersi in svariate forme, a seconda della natura delle attività.

In particolare si può delineare la seguente articolazione delle attività economiche degli enti pubblici territoriali:

4.1 Attività inerenti a servizi strumentali all'attività dell'ente pubblico.

Si tratta sostanzialmente di attività, di natura amministrativa, strumentali ai servizi che l'Ente deve rendere, e che non hanno rilevanza economica in quanto da dette attività non si trae alcun profitto. Ad esempio asili nido, o attività di manutenzione o di pulizia di immobili dell'Ente, o la gestione di pratiche amministrative ad es relative a particolari settori come condono edilizio, accertamento tributi etc..



Esse possono essere gestite o direttamente dagli enti pubblici locali tramite "Istituzione" o Azienda Speciale", ai sensi dell'articolo 113 bis e 114 TUEL (D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267), o, secondo la fattispecie che ci interessa, ai sensi dell'articolo l'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (cosiddetto Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». Il suddetto articolo 13, che reca la rubrica «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza», dispone che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Esse debbono avere inoltre oggetto sociale esclusivo.

Si riportano le conclusioni della Corte Costituzionale, sentenza 1 agosto 2008 n. 326:

Tale norma, e cioè l'articolo 13 decreto Bersani, "definisce il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al


pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza."

E, sempre riportando l'orientamento della più recente e ormai univoca Giurisprudenza Amministrativa, coerente con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale, si riportano due stralci della sentenza TAR Valle D'Aosta, Sez. I, 20 febbraio 2009 n. 8, la quale peraltro è in linea con altre pronunzie rese in casi analoghi (TAR Veneto sez. I, 31 marzo 2008 n. 788, TAR Lazio Roma, sez. II, 5 giugno 2007 n. 5192):

Dopo aver richiamato la suddetta sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla distinzione fra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici, che entrambe possono essere svolte tramite società di capitali ma a condizioni di svolgimento diverse, il TAR Valle D'Aosta prosegue:

"Vengono in tal modo a delinarsi due diverse categorie di società a partecipazione pubblica.

La prima è quella delle società "strumentali" degli enti territoriali - ad oggetto sociale esclusivo perché costituite o partecipate da tali enti specificamente per lo svolgimento di una attività agli enti medesimi funzionale - delle quali le Amministrazioni potranno avvalersi "direttamente", senza attivare alcuna procedura ad evidenza pubblica. La seconda è la categoria delle società a partecipazione pubblica-privata - non aventi tale oggetto esclusivo - nelle quali il rapporto con la sfera pubblica non comporta alcun privilegio, con la conseguenza che non vi potrà essere affidamento pubblico in assenza di procedura concorsuale. Le società del primo tipo - riconducibili a moduli organizzativi delle Amministrazioni territoriali - in quanto beneficiarie di affidamenti diretti godono di un mercato protetto; invece, nelle società del secondo tipo - riconducibili a moduli paritetici ove il ruolo degli enti territoriali non si differenzia da quello dell'azionista di una società per azioni - la partecipazione pubblica non comporta alcun privilegio e quindi alcuna



alterazione della concorrenza."

In ordine poi alla distinzione fra quelli che sono i servizi strumentali, ricadenti nell'oggetto sociale delle società di cui all'articolo 13, e quelli non strumentali, sempre riportando stralci della sentenza TAR Valle D'Aosta "*devono intendersi come "strumentali" tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; società costituite quindi per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività (TAR Lazio, Sez. II, 5 giugno 2007, n. 5192, confermata da Cons. St., Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 946; nello stesso senso, TAR Lazio, sez. III, 21 marzo 2008, n. 2514; 14 aprile 2008, n. 3109; 14 maggio 2008, n. 4064; nello stesso senso anche parere Autor. Vigil. 31 luglio 2008, n. 213).*"

4.2 Attività inerenti a servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali.

Per tali attività l'articolo 3, commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 71 comma 1 lettera b) della legge 18 giugno 2009 n. 140, ha posto pesanti limiti alla partecipazione in società da parte di enti locali.

Prevede testualmente la suddetta normativa che gli enti locali "non possono costituire società aventi per oggetto produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.....Omissis” e che le partecipazioni attualmente detenute dagli Enti Locali debbono essere dimesse, salvo che ne sia valutato l'interesse generale che ne giustifica il mantenimento, con delibera motivata del Consiglio Comunale.

4.3 Attività inerenti a servizi pubblici locali di rilevanza economica.


Tali attività possono essere gestite, ai sensi del l'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nel testo oggi in vigore (tale risultante a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166) nel seguente modo:

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

“a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (quaranta per cento).

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e



geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole."

4.4 Le attività previste negli statuti di Multiservizi e Rete Servizi sono del tipo sopra indicato ai punti 4.1 e 4.3, mentre non riguarda le suddette società alcuna delle attività di cui al superiore punto 4.2, attività che sono di natura diversa dalla gestione di servizi strumentali, o di servizi pubblici locali (ad es. partecipazione al capitale di una banca, o di un'industria, o di una società aeroportuale).

In conclusione, le fattispecie regolate dall'articolo 13 decreto Bersani, servizi strumentali, e dall'articolo 23 bis, servizi pubblici locali, sono regolate diversamente.

Per i primi è ammessa la gestione cosiddetta in house ai sensi del suddetto articolo 13 decreto Bersani, trattandosi di società sostanzialmente fuori mercato, in ordine alle quali è possibile non avere riguardo all'interesse privato, che in tal modo non si pone in contrasto con l'interesse pubblico: per esse, pur esercitando attività di natura imprenditoriale, *"ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria*

l'interesse e la funzione pubblica dell'amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l'interesse privato imprenditoriale." (TAR Lazio 5 giugno 2007 n. 5192).

Per i secondi, la gestione in house è limitata e ristretta ad ipotesi del tutto eccezionali, le quali, ove si ritiene possano ricorrere, devono essere poste al preliminare vaglio dell'Antitrust, il cui parere, ancorché non vincolante, difficilmente verrà disatteso dalle Amministrazioni locali (articolo 23 bis sopra citato).


5) ATTIVITA' DI MULTISERVIZI E RETE SERVIZI

Va subito detto che i servizi pubblici locali previsti dai suddetti statuti, non pare possano essere gestiti in house, in quanto non si vede quali possano essere, a Modica, le "situazioni eccezionali che, a causa di particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato....." secondo il disposto dell'articolo 23 bis.

V'è da aggiungere, come notizia da cui si può trarre l'orientamento da indicare alle amministrazioni che, ad oggi, l'Antitrust ha dato parere non favorevole a tutte le richieste di gestione in house dei suddetti servizi ritenendo non sussistenti le sopra indicate circostanze che legittimano il ricorso a tale gestione, anche se nel merito di tali pareri la maggior parte di essi sono stati resi in quanto i servizi su cui si chiedeva di esprimere il parere sono stati non servizi pubblici locali, ma servizi inerenti ad attività strumentali.

Pertanto le attività attinenti a servizi pubblici locali andranno gestite con le modalità di cui al suddetto articolo 23 bis lettera a) e b).

Nell'ambito di dette modalità, il Comune valuterà se sia opportuna la gestione in forma esternalizzata, cioè mediante affidamento a soggetti terzi, come previsto dalla lettera a) dell'art. 23 bis, o la gestione a società mista partecipata dal Comune come previsto dalla



lettera b) dello stesso articolo.

Qui ci si limiterà a:

- valutare se sia opportuno tenere in vita entrambe le società;
- predisporre lo statuto della (o delle) società che andranno a gestire detti servizi e, per la società che abbia ad oggetto servizi pubblici locali, occorrerà che, oltre alla partecipazione del Comune, di essa faccia parte un socio privato in misura non inferiore al 40%, scelto con gara ad evidenza pubblica (lettera b) articolo 23 bis.

5.1- MULTISERVIZI

La situazione economica di Multiservizi non consente di prevedere che l'acquisto di una quota di essa possa essere appetibile ad un soggetto privato che sia interessato ad acquisirla mediante gara ad evidenza pubblica, atteso che si troverebbe ad investire risorse in una società il cui patrimonio è appesantito da una importante situazione debitoria, come risulta dall'ultimo bilancio approvato e dalla situazione patrimoniale che al presente si allega sub

La Multiservizi potrebbe teoricamente rimanere in vita, modificando l'oggetto sociale, restringendolo alle sole attività strumentali, così da consentire che il Comune possa continuare a svolgere dette attività interamente "in house".

Relativamente ai servizi pubblici locali, il suddetto articolo 23 bis, al comma 4 lettera e) prevede un regime transitorio degli affidamenti attualmente in essere e che non siano conformi alle modifiche apportate all'articolo stesso, secondo il quale gli affidamenti in essere possono essere gestiti ma non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2010, alla quale data si intendono cessati anche in assenza di formale deliberazione dell'ente.


Richiamando la sopra evidenziata situazione debitoria di Multiservizi, appare

conveniente per la stessa mantenere il regime in house fino al 31 dicembre 2010, sia per le attività strumentali, sia per quelle relative ai servizi pubblici locali, potendo così contare di acquisire interamente gli utili della residua gestione fino al 31 dicembre 2010 senza doverli condividere con alcun socio privato. Epperò, trattandosi di società il cui statuto e la cui regolamentazione non sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia di controllo analogo (e cioè un controllo che consenta al socio pubblico Comune di intromettersi pesantemente nella gestione e direzione della società, al di là del fatto che la controlli per esserne l'unico socio), e di società necessariamente destinata ad estinguersi proprio a causa del suddetto regime transitorio (almeno per la gestione dei servizi pubblici locali), appare opportuno mettere in liquidazione la società, attribuendo al liquidatore la facoltà di continuare a gestire l'impresa fino al 31 dicembre 2010, in modo da manifestare anche all'esterno la volontà di estinguere la società.

Si potrebbe astrattamente far rimanere in vita la Multiservizi per la sola gestione delle attività strumentali.

Tenuto conto che le uniche attività strumentali fino ad oggi esercitate dalla Multiservizi sono quelle di pulizia e manutenzione di immobili, per questi soli servizi, si lascia alla valutazione del Consiglio Comunale ritenere se sia conveniente mantenere una società ad hoc.

Tali servizi strumentali non si ritiene possano essere svolti dalla stessa società che svolge i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ostandovi l'articolo 13 del decreto Bersani 4 luglio 2006 n. 223 più volte sopra richiamato, il quale testualmente prevede che dette società (e cioè quelle strumentali) debbano avere oggetto sociale esclusivo, e cioè limitato all'espletamento dei servizi strumentali, e non anche di quelli pubblici locali a rilevanza economica. Secondo la ricostruzione sopra riportata fatta dalla Corte Costituzionale,



esistono due tipi di società a partecipazione pubblica, quelle strumentali aventi ad oggetto attività amministrativa dell'ente territoriale, e quelle aventi ad oggetto attività di impresa. Diversi essendo l'oggetto sociale e i moduli organizzativi delle società, le loro attività non possono cumularsi.

Tali attività non possono essere cumulativamente presenti in un'unica società, ostandovi il chiaro disposto dell'articolo 13 sopra riportato della legge Bersani secondo il quale solo le società strumentali devono avere oggetto sociale esclusivo, così come del pari le società aventi ad oggetto servizi pubblici locali devono pure avere oggetto sociale esclusivo. Le attività delle società strumentali non possono essere accomunate allo svolgimento dei servizi pubblici locali, la cui attività viene espressamente esclusa dal detto articolo 13 (".....con esclusione dei servizi pubblici locali....."), essendo incompatibile la natura strutturalmente diversa di tali società rispetto a quelle che operano nell'ambito dei servizi pubblici locali, rivolta al pubblico.

Ciò è recepito e chiarito nella recentissima giurisprudenza amministrativa:

si veda TAR Lombardia Sezione I dell'11 gennaio 2010 n. 8 di cui si riportano i passaggi che interessano il caso di specie:

"I motivi di ricorso ritengono in sostanza che l'espressione "con esclusione dei servizi pubblici locali" comporterebbe l'impossibilità di applicare il divieto di partecipazione di cui all'art. 13 nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel predetto settore dei servizi pubblici locali. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che "anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo. Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società di cui al comma 1, ossia le società che svolgono (attività di produzione di beni e) servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel


loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali. Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo” (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008 , n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell'ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all'art. 13 cit.”

Pertanto per i servizi strumentali del Comune, che residuano a quelli di pulizia e mantenimento di immobili, non resta al Comune che una fra le seguenti alternative:

- svolgerli in proprio, anche tramite istituzione o azienda speciale (art. 113 bis e 114 del TUEL);
- svolgerli tramite società in house dedicata esclusivamente a ciò.

La scelta fra queste alternative è una scelta politica, che si rimette al Consiglio Comunale. Qualora il Comune dovesse deliberare in ordine allo svolgimento di dette attività con società in house, si procederà a strutturare lo statuto sociale di tale società.

E' noto che la Multiservizi deve definire la delicata situazione relativa al personale in



esuberano, ma la definizione di tale situazione non dipende dal fatto che la gestione delle attività strumentali (che possono gestirsi in house anche dopo il 31 dicembre 2010) o dei servizi pubblici locali (previa acquisizione di un socio privato con partecipazione non inferiore al 40% del capitale sociale) del Comune di Modica venga svolta dalla stessa Multiservizi o da altra società, che nella fattispecie sarebbe Rete Servizi la quale, per assorbire il personale e continuare la gestione dei servizi pubblici locali attualmente di competenza di Multiservizi, potrebbe acquistare da questa l'azienda o i relativi rami di azienda.

La tutela della Rete Servizi sotto il profilo di rendere appetibile la partecipazione del socio privato senza essere appesantita dalla situazione debitoria dell'azienda o dei rami di azienda acquisiti da Multiservizi, essendovi solidarietà verso i creditori ex art. 2560 c.c., può aversi per tramite la garanzia del Comune, socio Unico di Multiservizi, il quale è debitore nei confronti di Multiservizi di somme non inferiori alle suddette passività, e pertanto quale adempimento del pagamento (o a parziale adempimento a secondo dall'entità delle somme) dovuti a multiservizi, garantirebbe, alla società cessionaria Rete Servizi, il pagamento dei debiti in essere che in dipendenza della cessione di azienda coinvolgerebbero Rete Servizi ai sensi dell'articolo 2560 codice civile.

In tal modo alla soluzione della vicenda potrebbero aprirsi altre prospettive, in quanto mentre come sopra detto difficilmente il mantenimento della Multiservizi nelle attuali condizioni patrimoniali può rendere appetibile sia l'assunzione di obbligazioni con nuovi creditori, sia la partecipazione ad essa da parte di un socio privato che investe risorse, la gestione dei servizi pubblici locali ad opera della Rete Servizi, con ingresso del socio privato con una partecipazione non inferiore al 40%, con acquisizione dell'azienda o dei rami di azienda di Multiservizi, il pagamento dei cui debiti verrebbe garantito dal Comune, può essere occasione di una proficua utilizzazione del modulo società mista.

Nel caso in cui Multiservizi venga messa in liquidazione, si allega sub. Lettera "A" la bozza del verbale di scioglimento e nomina del liquidatore con i poteri allo stesso attribuiti.

5.2 - RETE SERVIZI


Occorre strutturare lo statuto di Rete Servizi, che espletterà le attività inerenti ai servizi pubblici locali, cioè destinate all'utente cittadino, in previsione dell'ingresso del socio privato di maggioranza, definendo in maniera precisa l'oggetto sociale.

Per inciso si riportano gli orientamenti della Giurisprudenza amministrativa in ordine al concetto di servizio pubblico locale:

Tale servizio è quello dal quale scaturisce non un rapporto bilaterale, cioè fra l'ente pubblico locale che ne affida la gestione e il soggetto affidatario, ma un rapporto che investe anche i cittadini utenti i quali possono pretendere la prestazione del servizio direttamente dall'impresa che lo gestisce, mentre non costituisce servizio pubblico locale il servizio espletato dall'ente pubblico che per ragioni di struttura interna organizzativa decida di svolgerlo non in proprio, ma tramite società strumentale: in questo caso quest'ultima svolge un servizio non al pubblico dei cittadini utenti, ma alla sola pubblica amministrazione della quale costituisce una proiezione (TAR Veneto Venezia sez. I 31 marzo 2008 n. 788 e TAR Lazio Roma sez. II 5 giugno 2007 n. 5192 sopra cit.).

I servizi di questo tipo che Rete Servizi dovrebbe espletare sono il servizio di depurazione delle acque, il trasporto pubblico, e la multisosta.

Occorre poi strutturare tale statuto in funzione del particolare tipo di soggetto giuridico che è la Rete Servizi, e cioè quale soggetto destinato all'espletamento dei servizi pubblici locali del Comune di Modica, e che non è per sua natura aperto alla



partecipazione indiscriminata di altri soci, ma solo di quelli selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Verranno pertanto previsti limiti e vincoli alle modalità di acquisizione del socio privato, limiti temporali di tale partecipazione, e per garantire l'equilibrio della governance fra socio pubblico di maggioranza e socio privato di minoranza, si prevederà un Consiglio di amministrazione di tre membri, eletti con voto di lista in modo da garantire la rappresentanza a tutti i soci. Si prevederà, nell'appresso citato contratto che costituisce anche patto parasociale, che al socio pubblico di maggioranza sia riservata la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, e al socio privato la nomina dell'amministratore delegato con determinazione dei poteri di quest'ultimo.

Qualora cessasse un componente del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa, e questi fosse quello espressione della minoranza, per evitare che la nomina venga fatta esclusivamente dal socio di minoranza, il che creerebbe dubbi sulla legittimità di una pattuizione del genere in quanto si avrebbe un consigliere non votato ma sostanzialmente designato, cesserà l'intero consiglio e dovrà provvedersi alla nomina di tutti i componenti, in tal modo mantenendo l'equilibrio previsto per la nomina con il voto di lista, e senza creare alcun pregiudizio né al socio pubblico, che può presentare gli stessi candidati cessati, né al socio privato che avrà la sua rappresentanza e il suo consigliere delegato.

Poichè l'organo amministrativo deve avere un costante collegamento con l'assemblea nel definire le strategie e nel pianificare l'attività, è altresì opportuno prevedere la possibilità di revoca con una maggioranza qualificata, che si quantifica nei 2/3 del capitale sociale, così da evitare che gli amministratori abbiano un'accentuata autonomia nella gestione.


Le clausole che consentono l'assetto societario sopra prospettato, sono difficilmente compatibili con la società per azioni, sia perchè in quest'ultima la circolazione delle azioni è per natura la regola, essendo la spa una società aperta, e pertanto risulterebbe non conforme alla sua struttura l'impedimento a far partecipare altri soci, sia perchè l'organo amministrativo, nella spa, almeno se si scelga il sistema di governance tradizionale, ha una totale autonomia rispetto all'assemblea che non può ingerirsi nella gestione (art. 2380 bis 1 comma cod. civ.), e non può essere revocato se non per giusta causa (art. 2383 cos. civ.).

Potrebbe ritenersi la possibilità di revoca anche senza giusta causa ove l'amministrazione spettasse a un Consiglio di Gestione (articolo 2409 novies cod. civ.) ma si tratta di un sistema adatto a società di grandi dimensioni, a capitale variegato, e non certo ad una struttura che è destinata ad essere composta da soli due soci.

A ciò si aggiunga che la società a responsabilità limitata ha, all'esterno, una maggiore trasparenza sotto il profilo dell'individuazione della compagine sociale, essendo i soci rilevabili da una visura al Registro delle Imprese, il che è coerente con le finalità di massima pubblicità e trasparenza, di gestione e di composizione, di una società destinata a svolgere servizi di rilevanza pubblica.

Ristrettezza della composizione sociale, trasparenza e pubblicità della compagine sociale, possibilità di controllo penetrante sull'organo amministrativo, possibilità di porre limiti e divieti nella circolazione delle partecipazioni sociali, sono tutti elementi che fanno decisamente escludere di prendere in considerazione il modello della società per azioni quale idoneo a strutturare la società mista destinata all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Per questo la Rete Servizi viene mantenuta nella forma di società a responsabilità

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

limitata.

6) SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO

In conformità poi all'orientamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea ed in applicazione degli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articolo 43, 49 e 86 del trattato CE (vedasi da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea - Sezione III - 15 ottobre 2009 Causa C-196/08, che peraltro ha deciso su di una fattispecie riguardante l'affidamento del servizio idrico integrato nella Provincia di Ragusa), ai fini dell'affidamento del servizio pubblico locale alla società mista il cui socio privato deve essere selezionato mediante gara, occorre che:

- al socio privato sia anche affidata l'attività operativa, le cui caratteristiche devono risultare dal bando di gara;
- l'oggetto sociale sia esclusivo e rimanga inalterato per l'intera durata della concessione;
- non si verifichino in corso di durata della concessione modifiche sostanziali del contratto, perchè in caso diverso si deve bandire una nuova gara.

Si prevederà pertanto nello statuto che il socio privato deve essere scelto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, che la partecipazione alla società sia limitata nel tempo per il periodo previsto nel bando, con conseguente cessazione immediata alla scadenza del termine e liquidazione della quota applicando per analogia la norma in tema di recesso di socio (art. 2473 cod. civ.).

7) RIEPILOGO

Riepilogando, in definitiva, i passaggi necessari per rendere la società Rete Servizi del tutto operativa, essi saranno i seguenti:

1) Modifica dello statuto nei termini sopra previsti.


2) Indizione di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di minoranza, prevedendo la quota di partecipazione al capitale sociale.

Con la sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, è stato inoltre definitivamente chiarito un aspetto in ordine alla gara che aveva prodotto un contrasto fra la Giurisprudenza Amministrativa Siciliana (TAR Catania e Consiglio di Giustizia Amministrativa) e quella del Consiglio di Stato, nel senso che la prima riteneva necessaria una doppia gara, avente ad oggetto prima l'acquisizione di un socio privato finanziatore, e dopo l'acquisizione di un socio tecnico operativo, mentre la seconda riteneva sufficiente una sola gara che prevedesse entrambi i requisiti. Tale ultimo orientamento, che era quello del Consiglio di Stato, è stato recepito dalla Corte Europea.

La gara dovrà prevedere sia la quota di impegno finanziario da parte del socio privato, sia i requisiti tecnico – operativi dello stesso. Potrà anche prevedersi che, in caso di soci che abbiano gli stessi requisiti, venga ammesso quello che è disposto a conferire la somma di denaro maggiore, precisandosi che, per non alterare l'equilibrio previsto nella partecipazione al capitale, la somma eccedente rispetto alla quota di partecipazione prevista per il socio privato venga versata a titolo di sovrapprezzo.

3) All'esito della gara, si procederà all'aumento del capitale sociale della società, a pagamento, che avverrà da parte del Comune di Modica fino a concorrenza della quota di partecipazione prevista per il Comune, e da parte del socio privato fino a concorrenza della quota di partecipazione prevista per lo stesso, con eventuale versamento anche del sovrapprezzo come sopra chiarito.

4) Acquisto a favore di SPM (già Rete Servizi) dell'azienda o di rami di essa da potere



di Multiservizi, i cui debiti verranno garantiti dal Comune in modo da non appesantire la società e da non rendere difficile la partecipazione di un privato alla gara.

Sulla base di tale risultato da conseguire si è predisposto lo statuto di Rete Servizi, che peraltro prevede il cambio di denominazione sociale in "**SPM – Servizi per Modica S.R.L.**", e il contratto in ordine alle garanzie che presterà il Comune e ai poteri dell'amministratore delegato.

Per garantire al socio privato che la società nella quale entra a far parte non è gravata da passività alcuna, si prevedere poi un contratto, nel quale il Comune di Modica presta garanzia in ordine sia alle passività dei rami di azienda che Multiservizi cederà a SPM (già Rete Servizi), sia in ordine alla libertà di SPM da qualsiasi onere, vincolo, o passività per l'eventuale attività già esercitata. Nello stesso contratto, che costituisce anche patto parasociale, verranno determinati i poteri dell'amministratore delegato che i soci si obbligano a conferire con regolare delibera del CDA.

Tutti i suddetti passaggi vanno autorizzati dal Consiglio Comunale.


Si è sopra fatto riferimento, alla norma di cui all'articolo 3 commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che prevede che i Comuni debbano motivare adeguatamente il mantenimento di partecipazioni a società inerenti a servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sia i servizi pubblici locali, sia quelli strumentali, sono servizi strettamente necessari al perseguimento delle suddette finalità e pertanto tale norma non è applicabile alla fattispecie in oggetto.

Tuttavia, essendo in materia pur sempre di partecipazioni a società, sarà opportuno che il Consiglio Comunale motivi adeguatamente l'opportunità di perseguire le finalità istituzionali del Comune tramite la società, e che la delibera venga sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, per avere la conferma in ordine alla non applicabilità della

suddetta legge 244/2007.

Infine è forse il caso di accennare al fatto che la normativa sopra riportata prevale su qualsiasi normativa regionale che possa disporre diversamente, anche delle regioni a statuto speciale, infatti, come deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza 1 agosto 2008 n. 326, che ha escluso la competenza delle Regioni in materia, anche delle Regioni a statuto speciale, trattasi sia di norme attinenti non all'attività amministrativa ma di diritto privato, sia di norme a tutela della concorrenza che sfuggono alla ripartizione della legislazione fra Stato e Regioni.

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.

Filippo Morello Notaio


N. di Repertorio

N. di Raccolta

Allegato 1/1

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci

il giorno

alle ore

in Modica

Innanzi a me **Dr. Filippo Morello**, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

è presente:


Giurdanella Giovanni, nato a Modica il 15 giugno 1964.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette che per oggi, a quest'ora e in questo luogo è stata indetta l'assemblea della società per azioni "**Modica Multiservizi s.p.a.**", società per azioni con socio unico con sede in Modica, Piazza Principe di Napoli n. 17, capitale sociale Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale numero 01274180882 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Scioglimento anticipato della società;
- Nomina liquidatori;
- Varie ed eventuali.

Indi mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente **Giurdanella Giovanni** quale Amministratore Unico, il quale, constatato che:



- è presente il socio unico e cioè il Comune di Modica in persona del dirigente dr.....
- è presente l'organo amministrativo in persona del componente amministratore unico;
- è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci signori

dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone che, a seguito dell'emanazione dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente integrato e modificato dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 2009, n. 166, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, avvenga esclusivamente:

"a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;


b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive

ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole."

La norma prevede poi che le società che non sono in regola con le suddette modalità di gestione, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione



dell'ente affidante.

Occorre pertanto provvedere a mettere la società nelle condizioni di potere operare successivamente alla suddetta scadenza, acquisendo un socio privato con gara ad evidenza pubblica, oppure pianificare sin d'ora l'estinzione della società stante che la stessa, nell'attuale composizione quale società in house interamente partecipata dal Comune di Modica, e secondo l'attuale configurazione di società per azioni non adeguata neanche alla gestione in house, non può continuare la propria attività successivamente al 31 dicembre 2010.

Nel caso in cui il socio unico Comune di Modica non abbia intenzione di mantenere in vita la società è opportuno deliberare sin d'ora lo scioglimento, autorizzando il liquidatore a gestire l'azienda fino al 31 dicembre 2010, in modo da esternare la volontà della società di adeguarsi alla suddetta normativa, continuando ad agire solo ai fini della liquidazione e senza che si possano prevedere ulteriori sviluppi dell'attività.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta.

L'assemblea, udita l'ampia esposizione del presidente, considerata l'evidente utilità di quanto proposto, all'unanimità peralzata di mano

delibera quanto segue:

- la società per azioni "Modica Multiservizi s.p.a." con socio unico, con sede in Modica, viene sciolta con effetto immediato;
- la suddetta società viene messa in liquidazione;
- viene nominato liquidatore lo stesso amministratore unico qui comparente Avv. Giovanni Giurdanella al quale viene conferita la

5


rappresentanza della società, con ampio mandato di procedere alla definizione della fase di liquidazione.

Al liquidatore vengono conferiti tutti i più ampi e necessari poteri per la liquidazione della società, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà, pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, di provvedere, fra l'altro, all'incasso di quanto dovuto alla società a qualsiasi titolo, rilasciandone relative quietanze, alienare ogni e qualsiasi attività sociale, pagare le passività ovvero estinguere le stesse mediante transazioni, redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto, con espressa facoltà, in caso di mancata opposizione da parte dei soci, di attuarlo.

Il liquidatore viene altresì autorizzato a continuare l'esercizio dell'impresa, ad affittare o ad alienare l'azienda o singoli rami di essa, pattuendo i canoni e le condizioni che riterrà opportuni.

Il liquidatore è altresì espressamente autorizzato ad avvalersi dei poteri di cui agli articoli 2282 e 2283 del codice civile e cioè di rimborsare il capitale ai soci mediante ripartizione di denaro o mediante assegnazioni in natura dell'attivo patrimoniale netto della società, ivi compreso denaro, automezzi, crediti, merci, beni di qualsiasi genere e comunque ogni e qualsiasi attività sociale, avvalendosi delle agevolazioni previste dalla Legge e previa ovviamente l'estinzione delle passività sociali.

Il liquidatore potrà ancora precisare il valore dei beni sociali assegnati e quindi le quote di capitale rimborsate, fare ogni dichiarazione che si rendesse necessaria od opportuna ed in genere compiere tutti quegli



atti ed operazioni necessari ed utili per la completa attuazione ed esecuzione del suo mandato nel rispetto delle norme di Legge.

Per l'alienazione dell'azienda, o di singoli rami di essa, o di beni che pur singolarmente considerati costituiscano una considerevole parte del patrimonio sociale, il liquidatore dovrà essere autorizzato dall'assemblea.

Il liquidatore è autorizzato, una volta effettuato il riparto o l'assegnazione in natura, a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese competente.

Il Liquidatore chiede infine l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre norme di legge. Delega ad espletare l'adempimento me notaio.

Negli atti della società verrà indicato che la stessa trovasi in stato di liquidazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società che se le assume.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto su



7

di due fogli e dello stesso
pagine e parte di questa
ho dato lettura, in presenza dell'intera assemblea, alcomparente che
lo approva.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Allegato (92)

Allegato "A"

Rep. n°

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"SPM – SERVIZI PER MODICA S.R.L."

Essa potrà agire anche con la sigla: "SPM S.R.L."

Art.2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Modica.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

La decisione del Consiglio dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Art.3 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Art.4 - Oggetto:

La Società ha per oggetto:

La gestione del servizio di depurazione delle acque.

Il trasporto pubblico locale.

La gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli.

La società, al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al compimento dell'oggetto sociale.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI.

Art.5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

Art.6 - Quote



2

Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è diviso in quote di partecipazione. Le quote conferiscono ai loro titolari i diritti sociali in misura proporzionale alle partecipazioni di cui ciascuno è titolare.

Possono essere titolari di quote di partecipazione alla società:

- il Comune di Modica, cui è riservata una quota di partecipazione non inferiore al.....del capitale sociale;
- un socio privato, impresa individuale o società, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (quaranta per cento).

Il socio privato, impresa individuale o società, rimarrà titolare della partecipazione sociale solo per il tempo necessario all'espletamento del servizio previsto nel bando di gara, come meglio precisato al successivo articolo 13.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci la quale può anche delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, l'aumento del capitale sociale avverrà per consentire l'ingresso del socio privato, che verrà scelto con procedura ad evidenza pubblica, offrendo allo stesso quote di nuova emissione, in misura pari alla partecipazione riservata al socio privato.

Art. 8 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti presso il domicilio comunicato alla società. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non sono cedibili se non per consentire l'ingresso nella società di un socio privato, selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica, e che potrà partecipare alla società, in alternativa al conferimento in sede di aumento del capitale sociale, acquistando parte della partecipazione detenuta dal Comune di Modica nella misura e con le modalità previste nel bando di gara della procedura di selezione del socio privato.

Art. 10 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467

codice civile.

I finanziamenti dei soci, che possono anche non essere proporzionali alle quote possedute, sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

Art.11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel Registro delle Imprese.

Art.12 - Vincoli sulle quote

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione per i diritti si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente .

Art. 13 - Recesso del socio – Cessazione del socio privato

Il diritto di recesso è consentito nei casi, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 codice civile.

Al termine dello svolgimento del servizio per il periodo previsto nel bando di gara di selezione del socio privato, il socio privato cessa di far parte della società per il semplice decorso di detto termine.

Al socio privato che cessa di far parte della società spetta il rimborso della propria partecipazione sociale, determinata ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

Art. 14 - Esclusione del socio

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente per legge al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15- Competenza dell'assemblea e decisioni dei soci

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le materie previste dall'articolo 2479 codice civile.

Ogni socio, regolarmente risultante dal Registro delle Imprese ha diritto di partecipare



h

alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 16 – Decisione dei soci

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o, in mancanza, presso la residenza anagrafica o la sede sociale, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17 - Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio, avente diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere

constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art.18 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto, in Assemblea, un voto che è proporzionale alla quota di partecipazione di cui è titolare.

Art.19 -Deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il consenso di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, ad eccezione delle decisioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 codice civile, per le quali sarà necessario il voto favorevole di soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

E' necessario il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare in ordine alla revoca degli amministratori.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.20 -Sistemi di votazioni – Verbalizzazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.


Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla



6

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.21 - Impugnazioni delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta nei modi e termini previsti dalla legge.

Art.22 - Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi. Le deliberazioni possono essere validamente prese per alzata di mano. La votazione per le nomine alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.23 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382c.c.
- c) durano in carica per tre esercizi fatta salva la cessazione per revoca o dimissioni;
- d) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione con delibera presa con la maggioranza di cui alla successiva lettera h);
- e) sono rieleggibili;
- f) non possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
- h) possono essere revocati anche senza giusta causa, con delibera dell'assemblea presa con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Gli amministratori vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea .

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere;

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La durata in carica dell'organo amministrativo è fissata in tre esercizi.

Nel caso un cui venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo anche un solo

componente il Consiglio di Amministrazione, tutto il Consiglio di amministrazione si intenderà per ciò stesso decaduto, rimanendo in carica solo per l'espletamento degli atti urgenti e indifferibili. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio, anche da parte di uno solo dei soci, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Art.24 - Consiglio di amministrazione – Metodo collegiale

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

PRESIDENZA - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

RIUNIONI - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DELIBERAZIONI - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato

9

esecutivo, se nominati ai sensi del successivo punto , devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

DELEGA DI POTERI - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 25 -Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società, essendo ad esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, ove nominato, sull'andamento generale della gestione nei tempi definiti nell'ambito della delega.

Art.26 – Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al VicePresidente se nominato, o all'amministratore delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Il presidente e l'amministratore delegato non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

I limiti dei poteri dell'amministratore delegato però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbia intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Art.27 – Diritti dei soci non amministratori

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.


Art.28 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, verso i soci e verso i terzi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art.29 – Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno relativi ad amministratori con particolari cariche / deleghe.



10

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

TITOLO VI

CONTROLLO SOCIALE

Art.30 – Controllo legale dei conti

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 16, possono nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 31 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 32.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 31

Art.31 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 32 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di

11

17/11/2010

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 33 – Chiusura esercizio sociale

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle rispettive competenze provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al Bilancio. Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge.

Art. 34 - Riparto utili

Dagli utili netti risultanti in bilancio, dopo detratte le tasse, perdite di inventario e gli oneri d'esercizio in genere, sarà prelevata una quota stabilita dalla legge per il fondo di riserve ordinario, finché questa abbia raggiunto l'entità prevista dalle disposizioni vigenti. Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea e per quegli altri scopi che l'assemblea riterrà più opportuni e necessari.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.


TITOLO VIII

SCIoglimento E VARIE

Art. 35 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:



12

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

13

Ad. Celli

CONTRATTO

Tra

Comune di Modica

da una parte –

e

che nel prosieguo del presente contratto verrà anche chiamata, per brevità,

“socio privato”


- dall'altra parte -

(in seguito, congiuntamente, le “Parti”)

Premesso che:

a) è corrente la società **SPM – SERVIZI PER MODICA S.R.L.** con sede in Modica, con capitale sociale di Euro (quale risultante dall'aumento) iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01287240889, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, “SPM”;

b) il socio privato si è aggiudicato la gara per partecipare al capitale sociale di SPM con una quota corrispondente al _____ del capitale sociale, e che con assemblea tenutasi in data odierna di cui al verbale agli atti del Notaio.....la società ha deliberato l'aumento del capitale



10
sociale, in adempimento di quanto previsto nel bando di gara per acquisire al capitale sociale il socio privato;

c) il bando di gara per acquisire il socio privato a partecipare al capitale sociale di SPM è finalizzato all'espletamento dei seguenti servizi pubblici locali:

La gestione del servizio di depurazione delle acque.

Il trasporto pubblico locale.

La gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli.

d) Per ottenere la gestione dei suddetti servizi, così come previsto nel bando di gara, saranno acquistati i rami di azienda ad essi relativi da potere della società MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, Multiservizi, società che fino ad oggi ha espletato detti servizi;

e) La cessione dei rami di azienda inerenti ai suddetti servizi comporta come conseguenza che la società cessionaria SPM risponde delle passività ad essi inerenti, ai sensi dell'articolo 2560 codice civile, non potendo eccepire ai creditori sociali alcuna limitazione di responsabilità, pur potendo rivalersi verso Multiservizi di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare ai creditori;

f) Il socio privato ha interesse che la società alla quale ha diritto di partecipare a seguito dell'aggiudicazione del suddetto bando di gara sia libera da qualsiasi responsabilità, da oneri, obbligazioni e carichi afferenti

alla gestione per il periodo antecedente alla partecipazione del socio privato vincitore della suddetta gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue

1 Premesse ed allegati

1.1 Le premesse a), b), c), d), e) ed f), formano parte integrante ed essenziale del Contratto.

2 Definizioni

Nell'ambito dell'Contratto, salvo ove altrimenti indicato, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

| | |
|---------------|--|
| Comune | Indica il Comune di Modica |
| Socio Privato | Indicare le generalità, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto persona fisica o giuridica vincitore della gara ad evidenza pubblica. |
| Multiservizi | Indica la società MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, in liquidazione. |
| SPM | Indica la società SPM Servizi per Modica S.R.L. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01287240889. |

| | |
|-------------------------|--|
| Depurazione delle acque | <p>Indica il ramo di azienda attualmente di proprietà di Multiservizi avente ad oggetto il servizio di depurazione delle acque nel Comune di Modica, la cui composizione patrimoniale e giuridica, comprensiva delle attività e dei beni, dei contratti e dei diritti, delle passività e degli obblighi connessi è descritta qui di seguito e nell'allegato [●]:</p> <p style="padding-left: 40px;">(A) Attività e Beni</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) Tutti i macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione ed altri tipi di beni mobili (diversi da automezzi e scorte di magazzino, che vengono trattati separatamente ai paragrafi (b) e (c) qui di seguito) descritti in modo generale (con l'indicazione del rispettivo valore contabile), nell'elenco dei cespiti alla data del [●] allegato al presente contratto e gli altri tipi di macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione e di beni mobili che siano di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi alla data del presente Contratto o acquisiti da Multiservizi e</p> |
|-------------------------|--|

12

utilizzati in relazione a o ai fini della gestione della depurazione delle acque nel Comune di Modica, ma con l'esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda

(b) Tutte le automobili e altri automezzi descritti nell'Allegato [●] qui accluso, ma con esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).

(c) Tutte le materie prime, scorte di magazzino e altri materiali di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi relativi al ramo di azienda alla data di cessione di esso e utilizzati in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda nella misura in cui tali materiali siano in normale quantità e in normali condizioni di utilizzo e di vendita.



| | |
|--|---|
| | <p>(d) Contante, depositi moneta ed altri equivalenti di cassa.</p> <p>(e) I crediti e gli effetti attivi relativi o risultanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>I Beni Immateriali.</p> <p>(A) Tutto l'avviamento e tutte le voci di avviamento relative al ramo di azienda così come più ampiamente descritti nell'allegato [●].</p> <p>(B) Contratti e Diritti</p> <p>(a) Tutti i contratti così come più ampiamente descritti nell'Allegato [●].</p> <p>(b) Tutti i rapporti di lavoro formalizzati con i dipendenti assegnati al ramo di azienda elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto più qualsivoglia altro dipendente assunto da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione del ramo di azienda tra la data del presente contratto e la data di cessione di esso.</p> <p>(c) Tutti gli altri contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi</p> |
|--|---|

19

compresi gli ordini di acquisto, in atto alla data del presente Contratto stipulati da Multiservizi in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda con inclusione, ma non limitatamente a, dei contratti e accordi elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto.

(d) Tutti i contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, stipulati da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).

(e) Ogni diritto (rivendicato o meno alla data di cessione del ramo di azienda) comunque insorgente in base a qualsiasi contratto, accordo, impegno o altra disposizione vincolante, sia orale che scritta, compresa nel ramo di azienda o altrimenti connessa a tale attività.


(C) Passività e Obblighi

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>(a) Tutte le passività e tutti gli obblighi relativi ai Dipendenti, ivi compreso (a titolo esemplificativo) qualsivoglia rateo e sconto passivo per trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a mensilità e ferie non godute e per qualsivoglia onere di previdenza sociale.</p> <p>(b) I debiti commerciali e gli effetti passivi relativi a o derivanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>(c) Tutte le passività e gli obblighi relativi ad indebitamenti per prestiti contratti da Multiservizi nei confronti di terzi in relazione a ed ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda fino alla data di cessione di esso.</p> <p>Le altre passività più ampiamente descritte nell'Allegato [●] accluso al presente.</p> |
| Trasporto pubblico locale | Indica il ramo di azienda attualmente di proprietà di Multiservizi avente ad oggetto l'attività di servizio pubblico locale nel Comune di Modica, la cui composizione patrimoniale e giuridica, comprensiva |

delle attività e dei beni, dei contratti e dei diritti, delle passività e degli obblighi connessi è descritta qui di seguito e nell'allegato [●]:

(A) Attività e Beni

(a) Tutti i macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione ed altri tipi di beni mobili (diversi da automezzi e scorte di magazzino, che vengono trattati separatamente ai paragrafi (b) e (c) qui di seguito) descritti in modo generale (con l'indicazione del rispettivo valore contabile), nell'elenco dei cespiti alla data del [●] allegato al presente contratto e gli altri tipi di macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione e di beni mobili che siano di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi alla data del presente Contratto o acquisiti da Multiservizi e utilizzati in relazione a o ai fini della gestione del trasporto pubblico locale nel Comune di Modica, ma con l'esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria



| |
|---|
| <p>amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda</p> <p>(b) Tutte le automobili e altri automezzi descritti nell'Allegato [●] qui accluso, ma con esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).</p> <p>(c) Tutte le materie prime, scorte di magazzino e altri materiali di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi relativi al ramo di azienda alla data di cessione di esso e utilizzati in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda nella misura in cui tali materiali siano in normale quantità e in normali condizioni di utilizzo e di vendita.</p> <p>(d) Contante, depositi moneta ed altri equivalenti di cassa.</p> <p>(e) I crediti e gli effetti attivi relativi o risultanti dalla conduzione e gestione del ramo di</p> |
|---|

azienda.

I Beni Immateriali.

(A) Tutto l'avviamento e tutte le voci di avviamento relative al ramo di azienda così come più ampiamente descritti nell'allegato [●].

(B) Contratti e Diritti

(a) Tutti i contratti così come più ampiamente descritti nell'Allegato [●].

(b) Tutti i rapporti di lavoro formalizzati con i dipendenti assegnati al ramo di azienda elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto più qualsivoglia altro dipendente assunto da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione del ramo di azienda tra la data del presente contratto e la data di cessione di esso.

(c) Tutti gli altri contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, in atto alla data del presente Contratto stipulati da Multiservizi in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda con inclusione, ma non limitatamente a, dei contratti e




| | |
|--|---|
| | <p>accordi elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto.</p> <p>(d) Tutti i contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, stipulati da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).</p> <p>.</p> <p>(e) Ogni diritto (rivendicato o meno alla data di cessione del ramo di azienda) comunque insorgente in base a qualsiasi contratto, accordo, impegno o altra disposizione vincolante, sia orale che scritta, compresa nel ramo di azienda o altrimenti connessa a tale attività.</p> <p>(C) Passività e Obblighi</p> <p>(a) Tutte le passività e tutti gli obblighi relativi ai Dipendenti, ivi compreso (a titolo esemplificativo) qualsivoglia rateo e risconto passivo per</p> |
|--|---|

| | |
|-------------------|--|
| | <p>trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a mensilità e ferie non godute e per qualsivoglia onere di previdenza sociale.</p> <p>(b) I debiti commerciali e gli effetti passivi relativi a o derivanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>(c) Tutte le passività e gli obblighi relativi ad indebitamenti per prestiti contratti da Multiservizi nei confronti di terzi in relazione a ed ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda fino alla data di cessione di esso.</p> <p>Le altre passività più ampiamente descritte nell'Allegato [●] accluso al presente.</p> |
| Multisosta | <p>Indica il ramo di azienda attualmente di proprietà di Multiservizi avente ad oggetto il servizio di gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli, la cui composizione patrimoniale e giuridica, comprensiva delle attività e dei beni, dei contratti e dei diritti, delle passività e degli obblighi connessi è descritta qui di seguito e</p> |




| | |
|--|--|
| | <p>nell'allegato [●]:</p> <p>(A) Attività e Beni</p> <p>(a) Tutti i macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione ed altri tipi di beni mobili (diversi da automezzi e scorte di magazzino, che vengono trattati separatamente ai paragrafi (b) e (c) qui di seguito) descritti in modo generale (con l'indicazione del rispettivo valore contabile), nell'elenco dei cespiti alla data del [●] allegato al presente contratto e gli altri tipi di macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione e di beni mobili che siano di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi alla data del presente Contratto o acquisiti da Multiservizi e utilizzati in relazione a o ai fini della gestione della multisosta nel Comune di Modica, ma con l'esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>(b) Tutte le automobili e altri automezzi descritti nell'Allegato [●] qui accluso, ma con esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).</p> <p>(c) Tutte le materie prime, scorte di magazzino e altri materiali di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi relativi al ramo di azienda alla data di cessione di esso e utilizzati in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda nella misura in cui tali materiali siano in normale quantità e in normali condizioni di utilizzo e di vendita.</p> <p>(d) Contante, depositi moneta ed altri equivalenti di cassa.</p> <p>(e) I crediti e gli effetti attivi relativi o risultanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>I Beni Immateriali.</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>(A) Tutto l'avviamento e tutte le voci di avviamento relative al ramo di azienda così come più ampiamente descritti nell'allegato [●].</p> <p>(B) Contratti e Diritti</p> <p>(a) Tutti i contratti così come più ampiamente descritti nell'Allegato [●].</p> <p>(b) Tutti i rapporti di lavoro formalizzati con i dipendenti assegnati al ramo di azienda elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto più qualsivoglia altro dipendente assunto da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione del ramo di azienda tra la data del presente contratto e la data di cessione di esso.</p> <p>(c) Tutti gli altri contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, in atto alla data del presente Contratto stipulati da Multiservizi in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda con inclusione, ma non limitatamente a, dei contratti e accordi elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>(d) Tutti i contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, stipulati da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del presente Contratto e la data di cessione del ramo di azienda, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 (gestione interinale).</p> <p>(e) Ogni diritto (rivendicato o meno alla data di cessione del ramo di azienda) comunque insorgente in base a qualsiasi contratto, accordo, impegno o altra disposizione vincolante, sia orale che scritta, compresa nel ramo di azienda o altrimenti connessa a tale attività.</p> <p>(C) Passività e Obblighi</p> <p>(a) Tutte le passività e tutti gli obblighi relativi ai Dipendenti, ivi compreso (a titolo esemplificativo) qualsivoglia rateo e sconto passivo per trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a mensilità e ferie non godute e per qualsivoglia onere di previdenza sociale.</p> |
|--|--|



30

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>(b) I debiti commerciali e gli effetti passivi relativi a o derivanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>(c) Tutte le passività e gli obblighi relativi ad indebitamenti per prestiti contratti da Multiservizi nei confronti di terzi in relazione a ed ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda fino alla data di cessione di esso.</p> <p>Le altre passività più ampiamente descritte nell'Allegato [●] accluso al presente.</p> |
| Cessione dei rami di azienda | Indica il contratto di cessione dei sopra indicati tre rami di azienda (depurazione delle acque, trasporto pubblico locale e multisosta), da Multiservizi a socio privato |
| Bando di gara | Indica il bando ad evidenza pubblica espletato per assegnare al socio privato una quota di partecipazione corrispondente al % del capitale sociale di SPM. |
| Rami di azienda | Indica i sopra indicati tre rami di azienda e cioè depurazione delle acque, trasporto pubblico locale e |

| | |
|--|------------|
| | multisosta |
|--|------------|

3 Oggetto del Contratto

3.1 Oggetto del Contratto è la garanzia che il Comune è tenuto a prestare a favore del socio privato, relativamente a:

- a) la vendita dei rami di azienda depurazione delle acque, trasporto pubblico locale e multisosta dalla Multiservizi, di cui il Comune è socio unico, alla SPM;
- b) la libertà di SPM da qualsiasi responsabilità, da oneri, obbligazioni e carichi afferenti alla gestione di SPM per il periodo antecedente la partecipazione a SPM del socio privato vincitore della suddetta gara.

Le garanzie di cui alle superiori lettere a) e b) vengono prestate al fine di adempiere a quanto previsto nel bando di gara che ha consentito al socio privato di partecipare al capitale sociale di SPM.

3.2 Le obbligazioni assunte con il presente contratto dal Comune costituiscono parte integrante della procedura di selezione del socio privato di SPM, in quanto finalizzate all'ingresso di detto socio nella società alle condizioni previste nel bando di gara.

Le obbligazioni assunte dal Comune con il presente contratto non costituiscono alcun onere aggiuntivo a suo carico, in quanto vengono assunte in adempimento, (o a parziale adempimento, a seconda dell'entità dell'esborso che il Comune si troverebbe a sostenere) dell'obbligo che il Comune ha già in essere nei confronti di Multiservizi di ripianare le perdite, e pertanto quanto il Comune fosse costretto a pagare in dipendenza del presente contratto, essendo corrisposto nell'interesse e in luogo di Multiservizi, verrà decurtato da quanto dovuto dal Comune a Multiservizi, nei confronti della quale tutte le esposizioni assunte dal Comune con il presente contratto costituiscono atto di espromissione ai sensi dell'articolo 1272 codice civile finalizzato all'espletamento del bando di gara e alle garanzie dovute



al socio privato che si è aggiudicato detta gara.

3.3 Le Parti concordano che tutte le pattuizioni e le operazioni convenute e descritte nel presente Contratto, nonché gli atti e le attività necessarie per darvi esecuzione, sono essenziali per l'attuazione del bando di gara e, pertanto, devono essere considerate, unitamente ad esso, come un atto unico ed inscindibile in modo tale che, in caso di mancato compimento e/o perfezionamento di anche uno solo di essi, la procedura di gara non potrà dirsi realizzabile o realizzata o definitivamente conclusa.

SEZIONE I

4 Determinazione Del Valore dei rami di azienda

Il valore dei rami di azienda è quello risultante dalla perizia giurata di stima che è stata redatta dal dott. _____ commercialista iscritto all'albo dei revisori dei conti, all'uopo designato dal Segretario Generale del Comune di Modica, perizia che al presente si allega sub lettera "A"..

SEZIONE II

5 Obbligazioni

5.1 Il Comune di Modica farà quanto in suo potere impegnandosi a far cedere da Multiservizi a SPM, ai sensi dell'articolo 1381 coice civile, i rami di azienda, al prezzo di Euro.....

L'atto di cessione dei rami di azienda con contestuale versamento del prezzo verrà stipulato entro _____ giorni da oggi (data di sottoscrizione del contratto dopo espletata la gara, e contestuale al verbale di aumento del capitale e versamento dell'importo dal socio privato)

5.2 Le Parti faranno quanto in loro potere affinché:

5.2.1 SPM sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri di cui il Presidente espressione del Comune, e l'Amministratore Delegato espressione del socio privato come previsto nello statuto di SPM;

5.2.2. SPM, di cui entrambi i contraenti sono unici soci, conferirà

all'amministratore delegato i poteri di:

VERIFICARE

- Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; si intendono per tali gli atti che comportano l'assunzione di obbligazioni fino all'importo di Euro
- Assumere e licenziare personale, gestire i rapporti con il personale anche nei confronti con i sindacati, determinare le retribuzioni dei dipendenti e il loro inquadramento.

SEZIONE III

6 Garanzie

6.1 Il Comune di Modica, solidalmente con Multiservizi:

- 6.1.1 presta fideiussione a favore di SPM e garantisce espressamente il pagamento di tutte le passività e i debiti che sono a carico dei rami di azienda di cui dovesse essere chiamato a rispondere SPM per effetto dell'articolo 2560 codice civile, La parte fideiussoria dichiara di derogare espressamente alle disposizioni di cui agli artt.1939 (validità della fideiussione), 1945 (eccezioni opponibili), 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore) codice civile, dispensando inoltre SPM dall'osservanza del termine di cui all'art.1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo, fatto salvo il diritto di Multiservizi di opporsi e di contrastare le pretese dei creditori come previsto al successivo articolo 7..

- 6.1.2 garantisce che fino alla data odierna la gestione di SPM:

6.1.3 Bilancio e Situazione Patrimoniale di Riferimento.

Il Bilancio e la situazione patrimoniale di riferimento di SPM alla data odierna sono stati redatti in conformità alle applicabili disposizioni di legge



2, h

e ai Principi Contabili, uniformemente e coerentemente applicati. Tali documenti rappresenteranno in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di esercizio di SPM.

6.1.4 Licenze ed Autorizzazioni.

Multiservizi ha ottenuto tutte le licenze, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e le approvazioni (collettivamente definite come "**Permessi**") che sono necessarie per la conduzione dei rami di azienda così come sono attualmente condotti, inclusi senza limitazione i Permessi, che sono richiesti ai sensi di leggi e regolamenti statali e locali relativi alla prevenzione anti-incendi e all'inquinamento o alla protezione dell'ambiente. Multiservizi rispetta tutti i termini e le condizioni dei necessari Permessi. Multiservizi e SPM non hanno ricevuto comunicazione scritta di qualsiasi rilevante violazione in relazione a ciascuno dei Permessi o di qualsiasi procedimento o processo relativo alla revoca o alla restrizione di qualsiasi Permesso.

6.1.4 Crediti.

Con eccezione di quelli per i quali sia stato appostato un apposito fondo di svalutazione, i Crediti di SPM risultanti dalla rispettiva Situazione Patrimoniale di Riferimento sono sorti nell'esercizio ordinario dell'impresa e sono conformi a legge, validi e vincolanti, esigibili per l'intero nell'esercizio ordinario degli affari della Società.

6.1.5 Passività non Dichiarate.

SPM non avrà alcuna passività, di qualsiasi natura, attuale o potenziale o, comunque, non espressamente dichiarata nel presente Contratto, oltre a quelle,

VERIFICARE

ancora non estinte, risultanti dalla rispettiva Situazione Patrimoniale di

25
Riferimento.

6.1.6 Finanziamenti e/o garanzie prestate.

SPM non ha in essere con qualsivoglia istituto di credito, nazionale o estero, finanziamenti di qualsivoglia natura, né ha prestato in favore di qualsivoglia terzo, fideiussioni, avalli, garanzie personali e/o reali che abbiano quale oggetto qualsivoglia bene e/o credito della Società.

SPM rispetta e non ha violato alcuna dichiarazione, condizione o impegno rilevante reso da essa con riguardo a qualsiasi finanziamento. Né il presente Contratto né alcuna transazione contemplata nel presente Contratto determinerà alcuna estinzione, limitazione o riduzione dei finanziamenti ovvero l'emissione di garanzie aggiuntive per il loro mantenimento.

6.1.7 Gestione delle società.

L'attività di SPM è stata gestita e condotta ed è attualmente gestita e condotta in conformità ed ottemperanza alle norme di legge e ai regolamenti applicabili, ivi compresi quelli dettati in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni ed ambientale.

6.1.8 Adempimenti Fiscali e previdenziali.

Multiservizi relativamente ai rami di azienda, e SPM per l'intera propria attività, hanno tempestivamente presentato tutte le rispettive dovute dichiarazioni di natura fiscale e previdenziale ed hanno sempre regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi richiesti dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti in materia fiscale e previdenziale. Tutte le imposte dirette ed indirette e le tasse afferenti l'attività delle società, ivi comprese quelle dovute quali sostituti di imposta, sono state regolarmente versate nei termini e nella misura dovuti,

FATTO SALVOVERIFICARE PER MULTISERVIZI



ovvero, relativamente a quelle imposte e tasse per cui non è ancora scaduto il termine di pagamento, sono stati accantonati fondi nel rispettivo Bilancio e nella rispettiva Situazione Patrimoniale di Riferimento pienamente sufficienti alla copertura degli oneri relativi. Non sono in corso (né sono state formalmente minacciate) verifiche né sono state accertate imposizioni fiscali aggiuntive che possano incidere negativamente sul Bilancio e/o sulla Situazione Patrimoniale di Riferimento.

6.1.9 Dipendenti.

Multiservizi per i rami di azienda, e SPM per l'intera propria attività, non hanno in carico alcun ulteriore prestatore di lavoro rispetto a quelli elencati nell'Allegato..... Tutti i Dipendenti già alle dipendenze rispettivamente di Multiservizi per i rami di azienda ed SPM per l'intera attività, nel rilevante periodo prescrizione sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti. Rispetto alle retribuzioni corrisposte ai Dipendenti già alle dipendenze di Multiservizi e/o SPM, nel rilevante periodo prescrizione sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge. Il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun Dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola di Multiservizi o SPM e non vi sono né vi sono state altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti. Il trattamento normativo applicabile ed effettivamente applicato ai Dipendenti è esclusivamente quello previsto dalle norme di legge e da quelle dei contratti collettivi applicabili. Salvo quanto indicato nel libro paga di Multiservizi o SPM, non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i

37
Dipendenti, o con taluni di essi, diversa da quella risultante dalle norme sopra richiamate.

6.1.10 Contenzioso e pretese di terzi.

Non vi sono, di fronte a qualsivoglia Giurisdizione (sia nazionale che estera), controversie, arbitrati, rivendicazioni (anche solo minacciate) formali e non, azioni, procedimenti, né processi pendenti e/o minacciati nei confronti di SPM. Non vi sono sentenze ovvero lodi arbitrali di alcun genere e/o provvedimenti di altra pubblica autorità contro SPM che non siano ancora eseguite o adempiute.

6.1.11 Responsabilità.

SPM non è incorsa in responsabilità per violazione di disposizioni di legge italiana o straniera, nazionale o locale, di norme amministrative o di regolamenti vincolanti di qualsivoglia natura e/o ente.

6.1.12 Beni.

(a) Macchinari ed Attrezzature in Proprietà o in Affitto.

Multiservizi ha validi e commerciabili titoli di proprietà su, ovvero ha in affitto, tutti i macchinari, le attrezzature, i veicoli, gli arredamenti, gli attrezzi e tutte le voci capitalizzate e tutti i beni materiali (tutto quanto sopra è talvolta collettivamente definito come i "**Beni Materiali**") necessari per la conduzione dei rami di azienda. Tutti i predetti Beni Materiali sono in buone condizioni operative e sono utilizzati in conformità con tutte le leggi e i regolamenti rilevanti applicabili.

La Proprietà dei beni e i Beni Materiali sono stati regolarmente mantenuti nell'ordinario corso dell'attività e sono conformi a tutte le leggi, le ordinanze, i codici, le regole ed i regolamenti applicabili, riguardanti la loro costruzione, l'uso e la loro attività operativa, secondo le disposizioni in vigore all'atto dell'acquisto.

6.1.13 Multe e sanzioni.



Non vi sono multe o sanzioni amministrative di qualsivoglia natura irrogate a SPM che non siano ancora state pagate. SPM non ha ricevuto accertamenti penali né contestazioni o segnalazioni di asserite violazioni di legge o altre norme, prescrizioni o obblighi assunti, da parte delle competenti autorità, di altre autorità o soggetti terzi.

6.1.14 Contratti e Rapporti Rilevanti.

Salvo quanto indicato nell'Allegato.....SPM non è vincolata da alcun rapporto contrattuale. Indipendentemente da quanto sopra SPM non è vincolata da obbligazioni contrattuali o di altra natura che appaiono suscettibili di influire negativamente sulla attività o sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria;

patti di non concorrenza che possono ridurre e/o limitare l'ambito di attività di SPM;

contratti di finanziamento comunque denominati con banche ed istituti di credito.

6.1.16 Questioni Ambientali

Multiservizi per i rami di azienda, e SPM per la sua attività, hanno condotto e stanno conducendo la propria attività nel rispetto di tutte le applicabili leggi e regolamenti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, e la materia ambientale (incluse, ma senza limitazioni, le leggi ed i regolamenti che riguardano l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua e degli scarichi industriali). In particolare tutte le sostanze e i rifiuti generati sono stati immagazzinati, trasportati e/o smaltiti nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi a tale immagazzinamento, trattamento o smaltimento, e tutti i trasportatori e/o le attrezzature utilizzate per tale immagazzinamento, trasporto o smaltimento hanno il permesso o l'autorizzazione alla gestione di tali sostanze o rifiuti da parte dell'autorità competente.

Nessuna delle dichiarazioni e garanzie rese nei paragrafi precedenti è

25

incompleta, o è stata resa in maniera fuorviante e il Comune di Modica ha fornito tutte le dichiarazioni ed informazioni atte a fare conoscere compiutamente i rami di azienda ceduti a Multiservizi e SPM.

Articolo 7 Garanzie ed Indennizzi

7 Pretese dei creditori

Prima del pagamento di qualsivoglia debito richiesto a SPM di cui questa dovesse rispondere perchè afferente i rami di azienda e in applicazione dell'articolo 2560 codice civile, SPM dovrà interpellare Multiservizi per consentire a quest'ultima di opporsi o contestare anche per via giudiziaria le pretese dei creditori, in tal caso SPM sarà tenuta al pagamento solo in presenza di atti esecutivi che non siano stati sospesi.

8 Gestione Interinale di Multiservizi e SPM

8.1 Il Comune di Modica garantisce e si impegna a fare sì che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Contratto e la data di cessione dei rami di azienda, questi ultimi nonché le attività di SPM siano gestiti correttamente, nel rispetto di ogni norma di legge o regolamentare senza l'assunzione di nuove obbligazioni e senza concludere o porre in essere atti che siano suscettibili di dar luogo a violazioni o difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie previste nel presente contratto. In particolare, Multiservizi e SPM, salva preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti:

- (a) non presteranno garanzie reali o personali per obbligazioni di terzi;
- (b) non acquisteranno o cederanno aziende o i rami di azienda;
- (c) SPM non effettuerà, sotto nessuna forma, alcuna distribuzione di utili o riserve o rimborso di capitale in favore dei propri soci;
- (d) non concederanno aumenti, adeguamenti retributivi o indennità (ivi incluse quelle per la risoluzione del relativo rapporto o per il preavviso applicabile) di qualsiasi natura in favore di amministratori o in favore di dipendenti;

- h o
- (e) non concluderanno nuovi contratti di lavoro autonomo o subordinato;
 - (f) non concluderanno contratti, sia scritti che verbali.

8.2 Le Parti faranno altresì in modo che per tutto il periodo interinale sia mantenuta una contabilità separata dei rami di azienda di Multiservizi, così da consentire di determinare il rispetto di cui al precedente punto 8.1.

9 Riservatezza

Compatibilmente con la natura pubblica del socio di maggioranza di SPM e Multiservizi e della rilevanza pubblica delle loro attività, le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto in ordine a questo Contratto, ai termini e condizioni dello stesso e a quant'altro forma oggetto delle pattuizioni qui contenute, restando altresì inteso che le modalità di ogni eventuale successiva comunicazione esterna relativa alle stesse dovrà essere concordata tra le Parti. Ciascuna delle Parti, in particolare, si impegna ad assumere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare, secondo la migliore diligenza, la riservatezza e segretezza di cui sopra.

10 Foro competente

Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Modica.